



LA NORMA DICE

Tutti i prodotti tessili e dell'abbigliamento, per poter essere messi in vendita al pubblico, devono "obbligatoriamente"

ESSERE MUNITI DELLA ETICHETTA DI COMPOSIZIONE FIBROSA REDATTA IN LINGUA ITALIANA

LA NORMATIVA APPLICABILE



IN PRATICA

In attesa di definirne meglio il **coordinamento** con il

Regolamento 1007/2011

(relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili) sono ancora vigenti, nella misura in cui compatibili, le disposizioni di cui al **D.Lgs. 194/99**

(Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile) e del **D.Lgs. 206/05** (Codice del Consumo)

LA NORMA DICE

Tra le **novità** del Regolamento:

- ☐ indicazione di “**Contiene parti non tessili di origine animale**”
- ☐ abolizione dell’uso della dicitura **minimo 85%**
- ☐ specificazione della **percentuale di tutte le fibre presenti**, fatte salve le tolleranze e i criteri d’uso della dicitura “**altre fibre**”

I prodotti tessili conformi alla direttiva 2008/121/CE e immessi sul mercato **prima dell'8 maggio 2012** possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato **fino al 9 novembre 2014**

REGOLAMENTO EUROPEO 1007/2011



IN PRATICA

Gli operatori commerciali che avessero in magazzino capi che **non sono a norma in base alle ultime previsioni del Regolamento 1007/2011** (mancanti di indicazione “**Contiene parti non tessili di origine animale**”; con la **presenza della dicitura minimo 85%** e senza specificazione della **percentuale di tutte le fibre presenti**, fatte salve le tolleranze e i criteri d’uso della dicitura “**altre fibre**”)

**possono continuare a venderli
fino al 9 novembre 2014**

LA NORMA DICE

- ☐ L'etichettatura o il contrassegno sono redatti in **lingua italiana**
- ☐ I prodotti tessili sono etichettati o contrassegnati al fine di indicare la loro **composizione fibrosa** (denominazione fibra e percentuale in peso in ordine decrescente)
- ☐ L'etichettatura e il contrassegno dei prodotti tessili sono **durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili**
- ☐ L'etichetta deve essere **saldamente fissata**

OBBLIGHI DI ETICHETTATURA

NO, solo inglese



IN PRATICA

GLI OPERATORI COMMERCIALI devono verificare che l'etichetta:

- ☐ sia in **lingua italiana**
- ☐ contenga la **composizione fibrosa** (denominazione fibra e percentuale in peso in ordine decrescente)
- ☐ sia **saldamente fissata** al prodotto messo in vendita

LA NORMA DICE

- ☐ Il fabbricante o l'importatore, se il fabbricante non è stabilito nell'Unione Europea, ha l'obbligo di apporre **etichetta conforme** e di **garantire** l'esattezza delle informazioni.
- ☐ Le **etichette o i contrassegni** possono essere **sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento** (con denominazioni delle fibre tessili e composizioni fibrose) quando i prodotti sono forniti agli operatori economici nella catena di fornitura
- ☐ **Non** si possono utilizzare **abbreviazioni** salvo codici meccanografici o abbreviazioni definite da norme internazionali

OBBLIGHI DI ETICHETTATURA

NO, ABBREVIAZIONE



IN PRATICA

Il **distributore garantisce** che, all'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, questo **prodotto rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato** previsto dal Regolamento.

Un **distributore** è considerato fabbricante ai fini del Regolamento UE 1007/2011 (e quindi garante) **qualora:**

- **immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica**
- **vi apponga l'etichetta**
- **modifichi il contenuto dell'etichetta**

Se il fabbricante non è stabilito nell'UE, **l'importatore garantisce** la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute.

LA NORMA DICE

- ☐ Non esiste obbligo di etichettatura d'origine dei prodotti tessili

«**MADE IN..**»



MADE IN ITALY

IN PRATICA

Il “*Made in*” è una **facoltà**

Nessuna incombenza
per gli operatori commerciali
sulla denominazione di origine
sull’etichetta

LA NORMA DICE

☐ Non esiste obbligo di etichettatura di manutenzione

ALTRE INDICAZIONI FACOLTATIVE

**SIMBOLI GRAFICI
GINETEX E STANDARD
UNI EN ISO 3758:2005**



IN PRATICA

**L'etichetta di
manutenzione è
facoltativa**

**Quando l'etichetta di
manutenzione viene applicata
deve essere corretta e
rispondere a verità**

LA NORMA DICE

- Sono previste, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 194/99, sanzioni amministrative a carico dei trasgressori degli obblighi previsti per la corretta etichettatura dei prodotti tessili
- Vanno rispettate anche le disposizioni sulla sicurezza dei prodotti (ex artt. 102 e seguenti del D.lgs. 206/2005 "Codice del consumo")

SANZIONI

IN PRATICA

- ***Etichetta non corrispondente alla reale composizione del prodotto:***
SANZIONE da € 1.032 a € 5.164 (con ritiro prodotto). Il dettagliante ha la possibilità di azione di rivalsa nei confronti del proprio fornitore che rimane, sempre e comunque, responsabile di quanto dichiarato sull'etichetta o sui documenti commerciali.
- ***Vendita di prodotti senza etichetta oppure etichetta compilata in modo scorretto*** (non corretta indicazione delle fibre, ordine percentuale non decrescente, presenza di abbreviazioni, ecc.): SANZIONE da € 103 a € 3.098 (con ritiro prodotto)
- La mancata previsione dell'indicazione del produttore (identità ed estremi) sull'etichetta non comporta sanzione per l'operatore commerciale

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI



1. All'atto dell'ordine della fornitura è sempre consigliabile chiedere al proprio fornitore che i prodotti ordinati vengano consegnati già etichettati, in lingua Italiana e a norma del Regolamento 1007/2011.

Una richiesta da inserire nell'ordine stesso.

2. Controllare alla consegna della merce e prima di metterla in vendita al pubblico che la stessa sia regolarmente etichettata con quanto previsto dalla normativa.

LA NORMA DICE

Anche le calzature devono avere la loro etichetta.

Ai sensi della Direttiva 94/11/CE – D.M. 11/04/96 sulle calzature:

- ☐ deve essere applicata apposita **etichetta** con l'indicazione dei materiali utilizzati per la loro fabbricazione
- ☐ non è previsto un vero e proprio regime sanzionatorio bensì esclusivamente il ritiro del prodotto dal mercato in caso di mancata applicazione o errata predisposizione dell'etichetta.

... E LE CALZATURE

CALZATURE		INFORMAZIONI SUI COMPONENTI DELLE CALZATURE (DIRETTIVA 94/11/CE - D.M. 11/04/96)	
Le parti della calzatura che devono essere etichettate		Simboli dei materiali che compongono le differenti parti delle calzature	
 Tomaia		 Cuoio	 Cuoio riciclato
 Rivestimento della tomaia e suola interna		 Materiali tessili naturali e sintetici	 Altro materiale
 Suola esterna		 Materiali tessili sintetici a non tessile	

IN PRATICA

Le aziende al dettaglio che vendono calzature, anche se in modo non prevalente, devono obbligatoriamente esporre nei punti vendita, apposito cartello con l'indicazione della simbologia e la legenda dei materiali che compongono le calzature.

1. Se la *ratio* dei provvedimenti è di assicurare adeguata informazione sulla composizione fibrosa, anziché la sanzione per gli operatori commerciali, sarebbe utile prevedere anche per l'etichettatura dei prodotti tessili un **cartello riepilogativo delle fibre in inglese - italiano** da esporre negli esercizi commerciali a favore della immediata comprensione della composizione fibrosa

Le nostre proposte

2. Consentire l'apposizione da parte dell'operatore commerciale di **un'etichetta**, che potrebbe essere autorizzata dal Ministero dello Sviluppo economico, contenente l'elenco delle denominazioni delle diverse fibre in lingua **inglese - italiano**

Federazione Moda Italia

aderisce a *Confcommercio
Imprese per l'Italia* ed è la più
importante Organizzazione di
rappresentanza del dettaglio e
ingrosso settori abbigliamento,
tessile, pelletterie, accessori,
articoli sportivi, con
oltre 35.000 imprese associate.



Grazie!

Massimo Torti
Segretario Generale
Federazione Moda Italia

m.torti@federazionemodaitalia.it